

SETTORE SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA – SPORT

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT in Candelo (Cup. _____ - CIG ____ - CPV _____)

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____)

Determinazione a contrarre n.I/ ____ in data _____

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del Palazzetto dello Sport di Candelo e di tutte le attrezzature installate in detto impianto.

Il Palazzetto di proprietà comunale, oggetto della convenzione, sarà affidato secondo le modalità e condizioni stabilite nei successivi articoli.

Il Comune di Candelo sarà denominato in seguito concedente e la ditta aggiudicataria, sarà denominata concessionario. L'impianto in oggetto viene classificato con rilevanza economica anche se solo potenziale.

ART. 2 - FINALITÀ Con il presente capitolato d'appalto l'Amministrazione Comunale di Candelo intende realizzare una gestione dell'impianto con le seguenti finalità, considerate di interesse pubblico e di carattere generale:

2.1) Ottenere una conduzione economica che miri, il più possibile, allo sviluppo autofinanziato dell'impianto e ad una gestione economica che riduca l'onere finanziario a carico del Comune;

2.2) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative ed in particolare delle attività motorie, consentite nell'impianto oggetto della concessione;

2.3) Dare attuazione all'art. 8 della Legge 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative ed in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale ed extra comunale più prossimo;

2.4) Concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni di Candelo;

Il Concessionario dovrà condurre la gestione secondo gli intenti del concedente, operando sulla base di un programma di gestione concordato con l'Amministrazione Comunale;

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale

ART. 3 - CONSISTENZA E DESCRIZIONE DEL PALAZZETTO La gestione è relativa al Palazzetto dello Sport si estende quindi alle strutture murarie, impianti tecnologici, attrezzi ed accessori in dotazione, di cui verrà redatto apposito inventario alla consegna degli impianti, da sottoscrivere tra le parti.

L'impianto sportivo "Palazzetto dello Sport" è costituito da immobile principale ed aree di pertinenza, attrezzature e materiali.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1) La durata della concessione viene determinata in anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di stipula della convenzione e con possibilità di proroga per altri tre anni, a seguito di apposita valutazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e previa adozione di un provvedimento amministrativo espresso. Tale facoltà sarà subordinata ad una procedura di rinegoziazione dei termini del servizio nella sua complessità, fatta salva la conformità sostanziale sia al livello unico di progettazione della gara, sia al progetto presentato dell'OE in sede di aggiudicazione sia la verifica di proposte migliorative dei medesimi. Il concessionario si obbliga a non apportare modifiche strutturali, innovazioni e/o trasformazioni, ai locali senza esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

4.2) Al termine della concessione, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione dell'impianto, alle stesse condizioni, per un periodo di anni 1, ove il Comune lo richieda espressamente al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio nelle more di un nuovo affidamento in gestione; Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, il Concessionario rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

ART. 5 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il Valore della concessione prevista per un complessivo massimo di anni 6 (3+3) è pari ad €318.000,00=IVA esclusa. Tale importo è stato determinato in base al Prospetto Finanziario di previsione (Allegato 1 al presente capitolato).

ART. 6 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, la gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

6.1) DECADENZA Viene pronunciata la decadenza della concessione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

6.1.1) Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;

6.1.2) Mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa

6.1.3) Cessione della gestione;

6.1.4) Reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;

6.1.5) Accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili, i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione di cui al successivo art.17;

6.1.6) Mancata presentazione della polizza di cui all'art. 24;

6.2) REVOCA La concessione può essere revocato nei seguenti casi:

6.2.1) Per rilevanti motivi di pubblico interesse;

6.2.2) Per gravi motivi di ordine pubblico;

6.2.3) Per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di “gestione partecipata” come indicato al precedente art.2 Finalità.

6.3) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

6.3.1) Mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;

6.3.2) Grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;

6.3.3) Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;

6.3.4) Rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;

6.3.5) Grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;

6.3.6) Chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 20 giorni nel corso di un esercizio finanziario;

6.3.7) Ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

6.4) RECESSO UNILATERALE

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

6.5) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Infine in tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione C.le avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 C.C. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di compensare l'eventuale credito della concessionaria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno. Sono escluse cause di forza maggiore dimostrate cause imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice.

ART. 7 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO E OBIETTIVI GENERALI Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare tutto l'impianto in modo corretto, con diligenza e buon senso.

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti. La concessione della gestione in argomento è finalizzata a garantire un servizio consono all'attuale

realità comunale e deve tenere conto della tipologia dell'impianto per una proficua programmazione dell'attività. Per quanto sopra il concessionario è tenuto, fatta salva la propria autonomia organizzativa, a garantire ed eseguire, di comune accordo con l'Assessorato allo Sport, la più ampia programmazione per tutte le attività da svolgere nelle strutture assegnate.

UTILIZZO DA PARTE DELLE SCUOLE: Il Palazzetto dello Sport potrà essere utilizzato dalle scuole e dai gruppi sportivi scolastici per le attività programmate, per un massimo di 80(ottanta) ore annuali, in base agli accordi di utilizzo concordati con l'Amministrazione Comunale di Candelo. Il concessionario, dovrà garantire che l'impianto possa essere utilizzato dalle scuole in condizioni di efficienza e senza oneri per il Comune.

UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE: Il Comune in accordo con il Concessionario, che dovrà mettere a disposizione le attrezzature occorrenti, potrà organizzare, promuovere o patrocinare annualmente, n. 6 manifestazioni a carattere completamente gratuito .

Si precisa che le manifestazioni/eventi di cui al presente articolo, dovranno prevedere un impegno dell'impianto di max 48 ore, comprendente: la mezza giornata precedente l'evento per la preparazione, l'intera giornata della manifestazione e una mezza giornata successiva per l'eventuale smontaggio.

ART. 8 -ORARIO PALAZZETTO DELLO SPORT

L'utilizzo dell'impianto avverrà dal lunedì al sabato con il seguente orario di massima: dalle ore 8 alle ore 24 per l'attività promossa dal Concessionario e per l'attività delle società sportive, associazioni, circoli ecc. Nelle giornate festive l'impianto sarà utilizzato per le manifestazioni promosse dallo stesso Concessionario o da altre Associazioni o Enti che ne abbiano fatto richiesta al medesimo Concessionario. Nell'ambito dell'orario di massima su indicato, sarà facoltà dell'affidatario stabilire e comunicare un orario di utilizzo più particolareggiato delle varie attività previste. Compete al concessionario la responsabilità di assicurare il rispetto, negli orari di apertura, delle prescrizioni di legge e di conseguenza delle disposizioni determinate dalla competente commissione di vigilanza in ordine alla categoria ed agibilità dell'impianto.

ART. 9 - CONSEGNA IMPIANTI ED INIZIO ATTIVITÀ

Con la firma della convenzione il concessionario dovrà dichiarare di aver preso ampia visione delle condizioni delle strutture e dell'impianto e di accettare la consegna del medesimo. Alla consegna sarà redatto da parte del Comune, un apposito verbale di consegna, nel quale sarà riportato ogni dato tecnico interessante il funzionamento.

ART. 10 - ACCESSO AGLI IMPIANTI

Ai soggetti portatori di handicap, purché segnalati dall'ASL competente e loro accompagnatori, saranno riservate le speciali facilitazioni di accesso dell'impianto e di partecipazione alle attività che saranno previste in accordo con l'ASL e il concedente. Nel caso di handicap per il quale è indispensabile la presenza dell'accompagnatore, sarà quest'ultimo responsabile dell'incolumità del fruente il servizio, fermo restando la presenza nell'impianto del personale addetto. Per manifestazioni con ingresso di pubblico a pagamento, il concessionario dovrà espletare le adempimenti SIAE secondo la normativa di legge

ART. 11 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO La forma di affidamento della gestione di cui alla presente concessione risponde alla volontà del concedente di attuare il principio della partecipazione all'organizzazione ed erogazione dei servizi. L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione che il concessionario assicura, potrà costituire una parte di tutta l'attività necessaria all'intera gestione. Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente. L'Amministrazione comunale resta estranea a qualunque rapporto fra il concessionario ed il personale da esso dipendente o socio volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione. Il concessionario si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per il personale, anche eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare ai medesimi durante le attività di cui sopra o che possono essere causate agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito. Il concessionario in qualità di datore di lavoro, dovrà attenersi a quanto prescritto dalle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dalle assicurazioni degli operai, dai contratti di lavoro e da tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro ed in particolare è tenuto a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.. Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.

ART. 12 - INTROITI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ E TARIFFE CONCORDATE

I proventi derivanti da tutte le attività programmate dal concessionario in orario di apertura, saranno introitati dal concessionario stesso. Le tariffe generali inerenti l'utilizzo del Palazzetto, nonché quelle agevolate per società e associazioni operanti sul territorio ed iscritte all'Albo comunale, per particolari categorie di cittadini e per attività sportive giovanili di base, verranno concordate annualmente tra l'Amministrazione Comunale e il concessionario, tramite la commissione di gestione di cui al successivo art.18.

ART. 13 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

Al Concessionario con la firma del contratto compete l'onere di gestire e mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature e la responsabilità, sotto tutti gli aspetti di legge, della conduzione del servizio. In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dei locali e strutture, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso di tutte le strutture e relativi accessori e pertinenze graverà sull'associazione concessionaria, che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve, intendendosi delegato dal concedente nell'esercizio di tutti i diritti ed obblighi che comporterebbero al concedente stesso nella gestione. La gestione dell'impianto, dovrà essere svolta dall'associazione concessionaria con propri capitali e propria struttura tecnico-operativa e comporterà quindi in specifico l'assunzione dei seguenti oneri:

13.1) Manutenzione ordinaria della struttura e delle relative attrezzature, nel rispetto delle normative vigenti, nonché delle strutture tecnologiche interne:

13.1.1) Riparazione e/o rifacimento di tinteggiature INTERNE là dove le pareti siano state macchiate o segnate o graffiate o, comunque, danneggiate indipendentemente dall'usura del tempo;

13.1.2) Riparazione o sostituzione, se danneggiate, di parti accessorie di infissi e serrature interne, riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;

13.1.3) Riparazione e/o sostituzione, se danneggiate a causa del maldestro uso o da azioni vandaliche, di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione, vetri;

13.1.4) Riparazione e/o manutenzione della superficie INTERNE del campo da gioco, di tutte le attrezzature (arredi, attrezzi sportivi, ecc.) presenti nell'impianto e, se necessario, sostituzione delle stesse se danneggiate irreparabilmente;

13.1.5) Manutenzione e/o riparazione dell'area verde esterna, di tutte le attrezzature (arredi, attrezzi sportivi, impianto elettrico e di illuminazione esterno ecc.) presenti nell'impianto e, se necessario, sostituzione delle stesse se danneggiate irreparabilmente;

13.1.6) Oneri derivanti dallo sgombero della neve all'interno del perimetro di propria competenza;

13.2) Esecuzioni delle opere di straordinaria manutenzione, di norma a carico del concedente come da successivo art.14, nel caso si rendessero necessarie, non a causa della vetustà, ma della negligenza nell'esecuzione delle manutenzioni ordinarie;

13.3) Custodia con presenza di propri addetti durante l'orario di funzionamento dell'impianto;

13.4) Pulizia e riordino degli spogliatoi, dei servizi igienici e di tutti gli spazi utilizzati, al termine dell'attività giornaliera o nelle prime ore antimeridiane, prima cioè dell'inizio delle attività sportive. Inoltre, se necessario, il riordino degli spogliatoi e la sistemazione metodica degli attrezzi durante le partite o gli allenamenti, al fine dell'ottimale svolgimento delle attività che si susseguono nell'arco della giornata;

13.5) Pulizia dell'intero impianto e delle aree esterne di pertinenza, provvedendo al reperimento ed all'uso dei necessari prodotti atti a garantire la migliore igienicità dei servizi (bagni, docce, lavabi, ecc);

13.6) Apertura e chiusura dell'impianto con proprio personale di fiducia nel rispetto degli orari concordati con il concedente;

13.7) Pagamento delle bollette di gas metano, energia elettrica, telefono, acqua potabile, raccolta e smaltimento rifiuti. La Concessionaria dovrà direttamente sottoscrivere i vari contratti con le società eroganti;

13.8) Spese per polizze assicurative: Responsabilità Civile, Furto e Incendio per tutte le attività effettuate nell'impianto, come indicato al successivo art.24;

13.9) Provvedere alla nomina di un referente del servizio, come indicato al successivo art.19;

13.10) Provvedere alla gestione e manutenzione ordinaria della CENTRALE TERMICA del palazzetto dello sport, per cui il Concessionario dovrà garantire la conduzione tramite ditta specializzata, provvedendo alla nomina del Terzo responsabile, secondo le vigenti leggi in materia;

13.10) Spese per il materiale di cancelleria, tessere, biglietti ingresso oltre al versamento dei diritti SIAE (D.P.R. 640/72 e D.P.R. 633/72) previsti;

13.12) Spese per la pubblicità;

13.13) Spese contrattuali;

13.14) A dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme per la gestione dell'impianto in oggetto e dei servizi annessi come già scritto, resta inteso che alla risoluzione della convenzione, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni, decadano automaticamente e si intendono acquisite dal concedente, che ne potrà disporre liberamente, senza che il concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura;

13.15) Alla tenuta delle scritture contabili come previsto dal successivo art.18;

13.16) Alla presentazione al concedente, all'inizio e al termine di ogni stagione sportiva, dei bilanci di previsione e consuntivo relativi alla gestione dell'intero impianto con allegata relazione di previsione e consuntiva, come previsto dal successivo art.17;

13.17) A concordare con l'Amministrazione C.le, attraverso l'apposita Commissione (art.18) in sede di presentazione del bilancio preventivo, il tariffario generale e quello agevolato prima dell'apertura di ogni stagione sportiva;

13.18) Al rigoroso rispetto delle norme di legge in ordine a: → affluenza di utenti consentita → affluenza di pubblico consentita → rapporto con terzi → rispetto degli orari secondo le norme vigenti in materia di pubblica sicurezza; 1

13.19) Esercitare direttamente la gestione complessiva assunta, essendo vietato il subappalto fatta eccezione per i servizi previsti al successivo art. 26;

13.20) Concessioni utilizzo gratuito, come previsto nel precedente art.7: alle scuole e a gruppi sportivi scolastici per un massimo di 80 ore annuali - al Comune di Candelo per n.6 manifestazioni promosse dallo stesso;

13.21) a non installare in tutto l'impianto sportivo "slot machines" o qualunque apparecchiatura che consenta il gioco d'azzardo;

13.22) Individuare, nell'area destinata al pubblico, uno spazio riservato ai portatori di handicap, che potranno accedere con un accompagnatore a tutte le manifestazioni sportive.

ART. 14 - ONERI A CARICO DEL CONCEDEnte

Sono a carico del Comune le spese inerenti la manutenzione straordinaria fatta eccezione per gli interventi conseguenti a danni prodotti dalla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria e derivanti da incuria e/o imperizia del personale alle dipendenze del Concessionario, da utenti o da terzi stessi o causati da utenti e/o terzi.

ART. 15 - CONTRIBUTI

L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'assegnazione di contributi al concessionario nei seguenti casi:

15.1) Per coprire l'eventuale disavanzo delle spese di gestione del Palazzetto per un massimo complessivo pari ad € 20.000,00= a stagione sportiva/a annuo e si specifica che detto contributo di gestione:

15.1.1) E' stato stabilito in base al prospetto finanziario di previsione, indicato all'allegato1) al presente capitolato;

15.1.2) Sarà posto a base di gara nell'offerta economica;

15.1.3) Potrà essere erogato solo in caso di disavanzo certificato dal bilancio consuntivo e, in ogni caso, non potrà mai superare l'eventuale quota del disavanzo.

L'erogazione di questo contributo economico di gestione avverrà a conclusione di ogni stagione sportiva, solo su richiesta del concessionario, dopo che quest'ultimo avrà presentato il bilancio consuntivo, quale rendiconto economico di fine stagione, secondo quanto previsto dai successivi artt. 16 e 17.

È facoltà del concessionario presentare un rendiconto economico semestrale, richiedendo l'erogazione di un acconto sul contributo di gestione, che però non potrà essere superiore al 50% della somma totale prevista

15.2) A seguito di specifici progetti di animazione sociale o di ampliamento dell'offerta sportiva.

Tali progetti dovranno essere concordati tra il concessionario e Amministrazione Comunale.

ART. 16 - GESTIONE ECONOMICA

La particolare forma di concessione per la gestione del Palazzetto dello Sport impone al concessionario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma associativa del concessionario, lo stesso deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, secondo la forma di bilancio sotto indicata, al fine di permettere, al termine di ogni anno, la verifica dei costi di gestione.

SCHEMA DI BILANCIO

a) ENTRATE : Affitto Palazzetto dello Sport per allenamenti o corsi - manifestazioni - Vendita biglietti ingresso, partite o manifestazioni - Introiti vendita spazi pubblicitari - Altre attività promosse dal concessionario →Altre eventuali entrate

b) USCITE →Spese sostenute per Pulizia/Custodia – Gestione – Promozione sportiva → Consumi utenze metano – acqua – energia elettrica - Spese tecniche – Assicurazioni: RC. Incendio – Siae biglietti e manifestazioni – Raccolta Rifiuti – Manutenzioni ordinaria – Gestione centrale termica Ogni movimento contabile di cui al comma precedente, deve trovare dimostrazione in specifica documentazione allegata.

Il concedente si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche, anche presso gli utenti.

ART. 17 - BILANCIO DI PREVISIONE E CONSUNTIVO DI GESTIONE

17.1) All'inizio di ogni stagione sportiva (agosto/settembre) il concessionario dovrà presentare un puntuale bilancio di previsione secondo lo schema riportato al precedente art. 16, con allegato tariffario da applicare all'utenza, opportunamente concordato con l'Amministrazione C.le

(precedente art. 12). Il bilancio di previsione dovrà essere firmato dal Legale rappresentante del Concessionario, che ne risponderà ad ogni effetto di legge e potrà essere accompagnato da una relazione illustrativa sugli obiettivi perseguiti dall'associazione nella nuova stagione;

17.2) Conseguentemente al termine di ogni stagione sportiva (settembre/agosto), comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, il concessionario presenterà al concedente il bilancio consuntivo della stagione, sempre come da schema riportato al precedente art. 16. Detto bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente per i successivi anni di funzionamento dell'impianto. Infine anche il bilancio consuntivo dovrà essere firmato dal Legale rappresentante del Concessionario, che ne risponderà ad ogni effetto di legge.

ART. 18 - COMMISSIONE DI GESTIONE

Allo scopo di stabilire e mantenere un proficuo rapporto tra concedente e società concessionaria e verificare gli adempimenti previsti dal presente capitolato, viene istituita una commissione di gestione, di cui faranno parte :

- il Sindaco o suo delegato (Presidente) –
- n. 1 Responsabile del Servizio del settore competente –
- n. 2 rappresentanti la società concessionaria.

Alla commissione compete, tra l'altro, l'esame, la verifica degli adempimenti e dei bilanci di previsione e consuntivo, la determinazione delle tariffe come previsto dal precedente art. 12, oltre ad eventuali controversie derivanti dall'applicazione della convenzione.

ART. 19 - CONTROLLI SULL'USO E SULLA GESTIONE (Referente Servizio)

Il Concessionario deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali dell'associazione, nonché tempestivamente ogni variazione delle medesime. La responsabilità della concessione ed i rapporti con l'Amministrazione Comunale saranno affidati ad un incaricato di esperienza e qualifica professionale adeguate, designato dal Concessionario, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio. Il Referente deve essere reperibile tramite telefono mobile (del quale comunicherà il numero agli uffici comunali), dalle 8.00 alle 18.00 e comunque fino all'orario di chiusura delle attività nei giorni dal lunedì al venerdì, e durante gli orari di utilizzo negli altri giorni.

Nel caso non possa rispondere alla chiamata è tenuto a contattare gli uffici comunali tempestivamente e comunque non oltre 24 ore (salvo il termine ricada di sabato pomeriggio e domenica).

L'impianto, al termine della gestione, dovrà essere riconsegnato al Concedente in buono stato. Eventuali danni non derivanti dal normale deterioramento saranno posti a carico del Concessionario.

Il Concedente si riserva di effettuare controlli attraverso i propri uffici, sullo stato d'uso e di gestione degli impianti e qualora vengano rilevate situazioni di incuria nonché mancanza di

funzionalità gestionale, la concessionaria verrà invitata ad ottemperare a quanto richiesto formalmente da Concedente, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza a quanto sopra, il Concedente revocherà il diritto di gestione oggetto della presente convenzione, senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo al Concessionario. Il Concessionario potrà rivalersi sulla società o associazioni sportive o gruppi spontanei di cittadini che svolgono attività nel complesso sportivo, qualora siano responsabili dei fatti e/o azioni di cui sopra.

ART. 20 - INTERVENTI MIGLIORATIVI DELL'IMPIANTO

Il Concessionario, previa comunicazione e assenso dell'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature mobili che risultino utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. In fase di gara verranno opportunamente valutate proposte migliorative dell'Impianto sia mobili che strutturali. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica. Tali interventi saranno a carico del Concessionario senza alcun diritto di rimborso. Il Concessionario si impegna altresì a passare, alla scadenza dell'appalto, la proprietà di ogni opera fissa di addizione agli impianti e al patrimonio del Concedente, con effetto dalla data del relativo verbale di riconsegna. Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dalla concessionaria dovessero richiedere prove di usabilità ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell'impianto, ciò dovrà essere acquisito a cura e spese della stessa.

ART. 21 - PUBBLICITÀ È consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno del Palazzetto previo nulla osta dell'Amministrazione C.le per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità di pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie.

ART.22 - CHIUSURA PER FORZA MAGGIORE

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e non potranno essere sospese o abbandonate, fatte salve le ipotesi del periodo di ferie, del giorno di chiusura prestabilito, dei casi di gravi disfunzioni o di disposizioni assunte in sede di vigilanza pubblica o per cause di forza maggiore. In caso di chiusura dipendente da causa di forza maggiore e comunque indipendente dalla volontà delle parti, il periodo di tempo ad essa relativo viene recuperato come proroga alla validità temporale della concessione. Il concessionario, nell'eventualità di chiusura improvvisa dell'impianto, deve darne notizia immediatamente e per iscritto all'Amministrazione Comunale.

ART.23 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART.24 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni qualsivoglia responsabilità. E' infatti a carico del Concessionario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire

l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso Concessionario e restando del tutto esonerata l'Amministrazione Comunale. Il Concessionario dovrà stipulare una polizza di R.C.T. (Responsabilità Civile Verso Terzi) - Furto - Incendio con primaria compagnia, avente per oggetto, l'oggetto stesso della concessione (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante le specifiche della presente concessione), per un massimale minimo unico di € 1.000.000,00 per sinistro. Dovrà essere estesa anche alle attività connesse ai servizi aggiuntivi eventualmente avviati. Dovrà avere una durata pari alla durata stessa della concessione (è ammesso il rinnovo annuale). La polizza dovrà essere posta in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione della concessione di servizio, debitamente perfezionata, datata e sottoscritta. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, all'Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte, a pena di decadenza. Il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale nel caso in cui le polizze vengano disdette dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere. Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze. Il Concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

ART.25 - SICUREZZA

Il Concessionario si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008. Infine il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi, nonché agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.

ART. 26 - SUB CONCESSIONE – SUBAPPALTO

E' vietato all'aggiudicatario di sub-concedere o di cedere a terzi la gestione complessiva dell'impianto sportivo facente parte dell'appalto. E' consentita il subappalto, secondo le modalità prevista dall'art. 105 (Subappalto) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. limitatamente ai seguenti servizi : Conduzione centrale termica – manutenzione edifici ed impianti interni ed esterni – manutenzione verde esterno – pulizia interna locali). L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 27 - GARANZIA DEFINITIVA

27.1) Il Concessionario, a garanzia degli adempimenti previsti nella presente convenzione, costituirà una cauzione di € 31.800,00= pari al 10% dell'importo complessivo del valore della concessione, calcolato in relazione al periodo di affidamento della gestione al netto dell'IVA, ai sensi dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

27.2) La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

27.3) La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

27.3.1) rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

27.3.2) rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;

27.3.3) impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva;

27.4) La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

27.5) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Concessionario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 28 - PENALITÀ. INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

28.1) Per i seguenti inadempimenti o inosservanze della presente Convenzione si applicano, previa contestazione, le seguenti penali, salvo indicizzazione ISTAT annuale:

- 28.1.1) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: € 500,00;
- 28.1.2) per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate: € 500,00;
- 28.1.3) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: € 100,00 per singoli casi individuali e € 500,00 per singoli casi di società o associazioni.

28.2) In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato al Concessionario un termine per provvedere non inferiore a 30 gg., l'Amministrazione C.le ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dal Concessionario, fino all'ammontare della cauzione originaria, pena la decadenza dell'affidamento.

ART. 29 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto,

entro sessanta giorni. L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 30 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, viene disposto che l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi al Concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente.

ART. 31 - RICONSEGNA DELLA STRUTTURA

31.1) Alla scadenza della gestione, la concessionaria dovrà restituire la struttura con relativi impianti ed accessori d'uso in buono stato d'uso e funzionamento, ciò al fine dello svincolo della cauzione e per le eventuali azioni di rivalsa per inadempienze contrattuali.

31.2) L'atto di riconsegna dovrà avvenire alla presenza di un Funzionario Comunale e di ciò dovrà essere redatto apposito verbale.

31.3) Quando, per una qualsiasi ragione dovesse avvenire la risoluzione della presente convenzione, si procederà come segue:

31.3.1) gli impianti di proprietà del concedente, saranno riconsegnati a questo in buono stato d'uso e di funzionamento;

31.3.2) le attrezzature di gestione ed i materiali di scorta, che per contro risulteranno di proprietà della concessionaria, saranno devoluti al concedente, se richiesti, al prezzo di stima industriale per le quote per cui non sia ancora stato effettuato l'ammortamento finanziario; tale stima verrà effettuata dalla commissione di gestione prevista al precedente art. 18.

ART. 32 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione Comunale e il concessionario non dirimibile dalla commissione di gestione di cui al precedente art. 18, sarà competente il Foro di Biella. Le parti contraenti eleggono il loro domicilio come appresso: - il concedente presso la casa Comunale – Piazza Castello n. 29 ; - il concessionario presso la sede del Palazzetto – Via Cesare Pavese - Candelo

ART. 33 - TRATTAMENTO DATI

I dati raccolti devono essere trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Candelo. Il trattamento viene effettuato con finalità di gestione del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera F del Regolamento GRDP 679/2016. I dati potranno essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. È fatto salvo il diritto di avvalersi del diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. Il conferimento dei dati è obbligatorio e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono resi.

ART. 34 - SPESE DI REGISTRAZIONE.

Tutte le spese di registrazione, di bollo ed ogni altra spesa relativa e conseguente alla stipula della convenzione saranno a carico della concessionaria.

ART. 35 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto tra il Comune di Candelo ed il Concessionario si configura come Contratto di Concessione, finalizzato allo svolgimento di un servizio pubblico. Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- ✓ Dal presente capitolato
- ✓ dalla Convenzione;
- ✓ dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in particolare parte III artt. da 164 a 169.
- ✓ dal Codice Civile;
- ✓ da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia;
- ✓ dal Regolamento del Comune di Candelo per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi C.li (approvato con deliberazione di C.C. n.53 in data 29/12/1999)

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.